



**R** CITTÀ DI  
RACCONIGI | Provincia di Cuneo

U.M.D. 1 - Affari Generali e del Personale,  
Servizi alla persona, Turismo e Servizi sociali"

Area Servizi Socio Assistenziali, Scolastici e Culturali

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE D'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO E BIDELLERIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE MADRE TERESA DI CALCUTTA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 (DAL 01/09/2024 AL 31/08/2025) CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026 (DAL 01/09/2025 AL 31/08/2026). CIG B26F5CB409 CUI S00473170041202200006**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il Servizio di supporto educativo e bidelleria presso l'Asilo Nido Comunale Madre Teresa di Calcutta per l'anno scolastico 2024-2025 dal 01/09/2024 al 31/08/2025 con opzione di proroga contrattuale discrezionalmente attivabile ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice per l'anno scolastico 2025-2026 dal 01/09/2025 al 31/08/2026.

L'affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 108, comma 2 lettera a del Codice, mediante la successiva indizione di una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma telematica TUTTOGARE PA.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei requisiti organizzativi/gestionali dei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 65/2017 e s.m.i., Legge Regionale n. 30/2023).

Il servizio è affidato in regime di appalto di servizio da parte del Comune di Racconigi che funge da stazione appaltante e soggetto committente. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione del servizio intercorre tra il Comune di Racconigi (di seguito definito "stazione appaltante" o anche "Amministrazione") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "operatore economico aggiudicatario").

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato descrittivo

prestazionale, del relativo contratto di appalto, del progetto tecnico-gestionale e delle migliorie presentati in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

L'Asilo Nido Madre Teresa di Calcutta ha il seguente orario di apertura: tutti i giorni settimanali dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 7,30 e termine alle ore 17,30 e, in presenza di un numero sufficiente di richieste, il termine di chiusura del servizio potrà essere posticipato alle ore 18,00;

Sono previste due tipologie di iscrizione:

-tempo parziale           dalle ore 7,30 alle ore 13,30

                                  dalle ore 7,30 alle ore 14,30

-tempo pieno               dalle ore 7,30 alle ore 17,30

**Il servizio di supporto educativo per l'Asilo Nido Comunale Madre Teresa di Calcutta prevede che il personale educativo incaricato svolga le mansioni indicate al punto 6 del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.**

**Il servizio di bidelleria per l'Asilo Nido Comunale prevede che il personale ausiliario incaricato svolga le mansioni indicate al punto 6 del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.**

## **ART. 3 – OBIETTIVI E FINALITA'**

Scopo del servizio è garantire la continuità dei servizi comunali afferenti alle politiche per la prima infanzia, favorendo la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, attraverso l'accoglienza dei bambini e lo svolgimento di alcune mansioni specifiche tra cui la somministrazione della merenda mattutina (colazione), del pranzo, della merenda pomeridiana, l'intrattenimento, l'accompagnamento al sonno dei bimbi, il gioco guidato.

## **ART. 4 – RISULTATI ATTESI**

I risultati che si intendono raggiungere attraverso le attività oggetto del presente appalto sono i seguenti:

-garantire i servizi inerenti le politiche per la prima infanzia;

-garantire una buona accoglienza dei bambini, aiutandoli a superare il momento del distacco dai genitori e ottimizzando il passaggio di informazioni con le famiglie;

-garantire ai bambini il raggiungimento graduale di un buon livello di autonomia.

## **5. – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Sono destinatari del servizio i bambini aventi un'età compresa dal terzo mese compiuto fino al terzo anno compiuto.

## **ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**Il personale che svolgerà funzioni di supporto educativo che viene richiesto è il seguente:**

- n. 2 educatori a tempo pieno 36 ore a settimana = 72 ore
- n. 1 educatore a tempo parziale 30 ore a settimana = 30 ore
- n. 1 educatore a tempo parziale 20 ore a settimana = 20 ore
- monte ore extra annuale pari a 200 ore per coordinamento pedagogico/riunioni/programmazione/preparatorie e per eventuali sostituzioni di personale comunale.

**Il servizio di supporto educativo per l'Asilo Nido Comunale Madre Teresa di Calcutta prevede che il personale educativo incaricato svolga le seguenti mansioni:**

- accoglienza dei bambini e passaggio di informazioni con le famiglie;
- svestizione dei bimbi e collocazione dei relativi copriabiti e scarpe nelle loro buste e nei loro armadietti, provvedendo a infilare ad ognuno le proprie pantofoline o calzine antiscivolo;
- sistemazione della borsa, dei cambi e della bavaglia con cui i piccoli arrivano quotidianamente negli spazi del bagno dedicati a loro;
- somministrazione della merenda mattutina (colazione) ai bimbi che ne necessitano;
- preparazione e somministrazione della frutta e dei bicchieri per bere;
- canto, racconto di filastrocche e/o lettura di libri;
- preparazione ed esecuzione dell'attività didattica giornaliera;
- accompagnamento al sonno dei bimbi che fanno il riposino al mattino;
- gioco guidato in salone;
- cambio del pannolino a tutti i bambini e collocazione degli indumenti sporchi nelle sacche personali di ciascuno;
- somministrazione del pranzo, imboccando tutti i bimbi non ancora autonomi e fornendo stimoli e proposte di assaggi al fine di favorire il raggiungimento di tale autonomia;
- preparazione e somministrazione dei bicchieri con l'acqua, ripulire i piatti dagli avanzi e a convogliarli nel montacarichi;
- scaricare tutti i pasti dal montacarichi e provvede a metterli negli idonei contenitori, che verranno poi prelevati per il lavaggio dal personale della cucina della Scuola dell'Infanzia, pulizia del montacarichi;
- addormentamento dei bimbi, in braccio oppure nel lettino o sul passeggino, in base alle loro abitudini
- presenza in camera da letto durante il sonno dei bimbi, per vigilare, cullare e riaddormentare nel momento del bisogno,
- somministrazione della merenda pomeridiana imboccando tutti i bimbi non ancora autonomi;
- dimissione dei bimbi, dopo aver rimesso loro i copriabiti e le scarpe con cui sono arrivati;
- tutte le mansioni legate al servizio di supporto educativo che si rendessero necessarie;

**Il personale che svolge funzioni di supporto ausiliario richiesto è il seguente:**

- n. 2 ausiliari a tempo parziale 20 ore a settimana cadauno
- monte ore extra annuale pari a 130 ore per pulizie straordinarie da svolgersi nei periodi di sospensione delle attività educative suddivise in 20h sospensione natalizia, 20h sospensione pasquale, 20h sospensione estiva e 70h per eventuali sostituzioni di personale comunale;

**Il servizio di bidelleria per l'Asilo Nido Comunale prevede che il personale ausiliario incaricato svolga le seguenti mansioni:**

- apertura della cucina e preparazione dei cestini del pane e della frutta, con successiva loro collocazione sul montacarichi delle vivande;

- arieggiatura delle camere da letto e accensione generatore a ozono;
- preparazione dei lettini dei bambini con le loro lenzuola personali;
- accoglienza dei bambini in salone e collaborazione con le educatrici nella sistemazione delle borse, dei cambi e delle bavaglie negli spazi del bagno dedicati individualmente a ciascuno di loro;
- collaborazione con le educatrici aiutandole nella somministrazione della merenda mattutina (colazione);
- disinfezione di tutti gli arredi e dei giochi utilizzati;
- sterilizzazione dei biberon e bicchieri in plastica, riordino dispensa;
- detersione, disinfezione e areazione delle sale da pranzo;
- lavanderia: caricare lavatrice, stendere, raccogliere e piegare i capi;
- cucito: all'occorrenza cucire cuscini, sacchi, giochi;
- pulizie: bagni, piastrelle, vetri, termosifoni, pavimenti, lavanderia, montacarichi per le vivande, lavello della cucina, tavoli;
- pulizia dell'ingresso al piano terra, delle sale da pranzo, della stanza del montacarichi, della cucina, dei bagni e degli spogliatoi del personale, del corridoio a piano terra e della lavanderia;
- lavaggio e sterilizzazione delle posate e dei bicchieri;
- detersione e disinfezione degli arredi delle sale da pranzo, dei bagni dei bimbi;
- posizionamento dei cassoni termici sul carrello e suddivisione dei contenitori per le rispettive sezioni e aggiunta di mestoli e parmigiano;
- lavaggio e preparazione della frutta e degli yogurt per la merenda;
- riordino nelle sale da pranzo di sedie, seggiolini, posate, bicchieri;
- detersione e sanificazione di tutti i giochi utilizzati al mattino nelle sezioni e nella bella stagione dei giochi esterni;
- allestimento dei saloni, delle sezioni con giochi e cuscini;
- collaborazione con le educatrici della sezione nel risveglio dei bimbi, aiutandole nel cambio dei pannolini e nella somministrazione delle merende pomeridiane;
- tutte le mansioni legate al servizio di bidelleria e assistenza mensa che si rendessero necessarie;
- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali di tutto il piano rialzato dell'Asilo Nido Comunale, per una metratura di 460 mq. complessivi.

Il numero di ore settimanali necessarie per effettuare il servizio di pulizia presunto è pari a 40 per 45 settimane = 1.800 a cui occorre aggiungere n. 130 ore di pulizie straordinarie da svolgersi nei periodi di sospensione delle attività educative suddivise in 20 ore durante la sospensione natalizia, 20 ore durante la sospensione pasquale, 20 ore durante la sospensione estiva e 70 ore per eventuali sostituzioni di personale comunale per un totale di n. 1.930 ore annue)

Le mansioni da svolgere saranno le seguenti:

a) servizio giornaliero (dal lunedì al venerdì pomeriggio):

1. Raccolta dei sacchi dei pannolini dalle apposite pattumiere e di qualsiasi altro rifiuto non collocato nei suddetti sacchi (plastica, carta, ecc.) e coinvolgimento degli stessi secondo le modalità in vigore sul territorio comunale;
2. Spazzamento e lavatura di tutti i pavimenti, anche sotto i mobili, mediante lo spostamento con successivo passaggio a sistema spray per l'eliminazione di strisce e successiva lucidatura;

3. Battitura nettapiedi esterni ed eventuali moquettes, con spazzamento e lavatura del pavimento sottostante;
4. Pulizia con lavaggio dei locali igienici e sanitari, incluso il bagno destinato al personale, mediante l'uso di detersivi, deodoranti e disinfettanti, con eventuale disotturazione dei lavelli.
5. Eliminazione, con idonei materiali, delle impronte nerastre che vengono a crearsi alle aperture dei cassette e delle porte dei mobili;
6. Spolveratura esterna di tutti i mobili, fasciatoi, mensole e arredi vari;
7. Riempimento d'acqua, nel periodo invernale, delle vaschette umidificatrici dei termosifoni;
8. Pulizia del locale mensa del reparto semi divezzi e divezzi con lavaggio dei tavoli, sedie, seggioloni, panchine, carrelli, mensole, davanzali e arredi vari, incluso lo spazzamento e il lavaggio dei pavimenti, dei vetri e dei muri ad altezza bimbo. Pulizia della cucina del reparto lattanti con lavaggio dei tavoli, sedie, seggiolini, panchine, carrelli, lavello e arredi vari, incluso lo spazzamento e il lavaggio dei pavimenti;
9. Pulizia locali ex consultorio, consistenti in tre locali più corridoio e servizi igienici, ove si effettuano attività didattiche giornaliere e utilizzato nella sua parte più ampia come salone mensa per i bimbi divezzi, con spazzamento e lavaggio dei pavimenti e degli arredi vari;
10. Nel periodo primaverile/estivo dal 15 maggio al 30 settembre, in alternativa alla sala da pranzo, spazzamento e lavaggio dei tavoli, sedie, panchine, seggioloni, carrelli e pavimenti sul terrazzo riservato ai lattanti e sotto il portico riservato al reparto semi divezzi e divezzi, ove si effettua la distribuzione dei pasti;
11. Spazzatura e lavaggio giornalieri della pavimentazione esterna comunicante con il reparto semi divezzi e divezzi, la sala da pranzo, il terrazzo e il balcone del reparto lattanti dal mese di aprile (stagione permettendo), pertanto alla fine del periodo invernale (approssimativamente alla fine del mese di marzo) dovrà essere effettuato un accurato spazzamento e lavaggio di tutte le pavimentazioni esterne.

b) servizio settimanale:

1. Lucidatura di tutte le parti metalliche che lo consentono: targhe, maniglie e arredi vari, ecc. con materiale idoneo;
2. Spolveratura sopra i mobili, radiatori dei termosifoni, eliminazione del nerofumo che durante il periodo invernale viene a crearsi sulle pareti adiacenti agli impianti di riscaldamento;
3. Spolveratura mobilio dormitorio, davanzali interni ed esterni, lettini e spazzatura e lavaggio dei pavimenti, con eventuale eliminazione delle ragnatele;
4. Spolveratura inferriate, davanzali, balconi e porte interne ed esterne, inclusi i rispettivi davanzali interni ed esterni;
5. Pulizia ufficio: spazzamento e lavaggio dei pavimenti, spolveratura degli arredi presenti. Spolveratura e, se necessario, lavaggio dei mobili presenti del corridoio di accesso al reparto lattanti;
6. Spazzamento della rampa e dei gradini di accesso al servizio;
7. Rimozione di ragnatele dai soffitti.

c) servizio mensile:

1. Spolveratura degli impianti di illuminazione e, se necessario, il loro lavaggio;
2. Spolveratura e lavaggio delle tende veneziane, avvolgibili e similari e serramenti;

3. Lavaggio vetri, porte, finestre interni ed esterni e spolveratura davanzale e inferriate;
4. Spolveratura delle pareti, soffitti e rimozione delle ragnatele sia degli ambienti interni che esterni e spolveratura termosifoni;
5. Spazzamento e lavaggio dei nettapiedi esterni con appositi macchinari adatti a svolgere tale mansione.

d) servizio trimestrale:

1. Lavaggio interno ed esterno dei vetri, a qualsiasi altezza, interni ed esterni.

e) servizio semestrale:

1. Pulizia di tutti i locali del piano rialzato, esterni e interni.

f) Pulizia straordinaria:

Durante le vacanze inerenti il periodo Natalizio e Pasquale dovranno essere effettuate n. 20 ore durante ciascun periodo per la pulizia dei locali, per un totale di 40 ore.

Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, dovranno essere effettuate n. 20 ore per la pulizia straordinaria di tutti i locali del piano rialzato interni ed esterni e comprendente tutte le prestazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

L'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà garantire con proprio personale in possesso di adeguato titolo di studio e pregressa esperienza la figura del coordinatore pedagogico che, sulla base degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale e dall'educatore comunale referente del servizio, in stretta collaborazione con quest'ultimo, dovrà curare il funzionamento dell'équipe educativa, garantire la presenza di un progetto educativo elaborato collegialmente, promuovere la partecipazione e il confronto tra gli educatori e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini, nonchè curare il raccordo tra le strutture educative e i servizi, le attività di autovalutazione dei medesimi, proponendo approfondimenti formativi qualificati sulla base delle esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario.

- Per quanto riguarda le attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi, il soggetto aggiudicatario dell'appalto dovrà provvedere a garantire la fornitura del seguente materiale:
  - fornitura di pannolini di primaria qualità, ipoallergenici, di misura adeguata all'età dei bambini, prevedendo un minimo di 4 cambi giornalieri per ogni bambino;
  - fornitura di prodotti di igiene personale (flaconi di detergente bagno delicato, flaconi di polvere aspersoria, crema e pasta protettiva ossido di zinco 10% di primaria qualità, fazzoletti di carta, salviettine umidificate, panni monouso in TNT, guanti monouso in nitrile per il cambio dei bimbi;
  - fornitura di materiali di consumo per i servizi igienici (sapone liquido, salviettine, carta igienica, sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti);
- Per quanto riguarda le attività di pulizia il soggetto aggiudicatario dell'appalto dovrà provvedere a garantire la fornitura del seguente materiale:
  - fornitura di attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alle prestazioni richieste (scale, lucidatrici, aspirapolveri, battitappeti, ecc.);

- fornitura di detergenti per la pulizia e sanificazione degli ambienti e del materiale di consumo (guanti di lattice, detersivi per lavatrice, detergente concentrato, ammorbidente, candeggiante sanificante, ecc.);
- fornitura di materiale di pulizia (stracci, detersivi, cere, deodoranti, disinfettanti, ecc.);
- allontanamento dei materiali di risulta e loro trasporto.

Per tutto il materiale da fornire il soggetto aggiudicatario dell'appalto dovrà presentare, prima dell'avvio del servizio, schede tecniche descrittive del prodotto, le quali dovranno possedere ai sensi dell'art. 57 comma 2 del d. lgs. 36/2023 caratteristiche a basso impatto ambientale, simili a quelle dei prodotti maggiormente utilizzati presso le strutture ospedaliere e rispettare quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti per le pulizie e per l'igiene personale, nonché i prodotti in carta di tessuto per l'igiene personale, approvati con Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" così come modificato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 24 settembre 2021.

La stima del costo annuale presunto per la fornitura di tutto il materiale di consumo sopra descritto è pari a € 12.360,00 annuali ed è forfettariamente incluso nel canone mensile posto a base di gara.

- L'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà dotare l'Asilo Nido Comunale di un'applicazione digitale (a titolo di esempio: KINDERTAP) per il monitoraggio delle presenze dei bambini e degli operatori e per lo scambio di informazioni con le famiglie degli utenti. L'Applicazione digitale dovrà essere pienamente operativa entro 30 giorni non prorogabili decorrenti dall'inizio del servizio. A tal fine ciascuna sezione dovrà essere dotata di idoneo dispositivo dedicato. Agli uffici comunali deve essere garantita almeno un'utenza di completo accesso a tale sistema.

**L'Amministrazione Comunale può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa il rispetto integrale e costante delle condizioni indicate nel presente capitolato e si riserva la facoltà di effettuare prelievi sui prodotti utilizzati dal soggetto aggiudicatario effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto presentata prima dell'avvio del servizio.**

I servizi di cui sopra dovranno essere svolti durante gli orari scolastici concordati, nei mesi e nei giorni di effettiva attività dell'Asilo Nido Comunale Madre Teresa di Calcutta, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico Comunale, definito ogni anno, e/o secondo le esigenze del servizio.

L'Asilo Nido Comunale è aperto dai primi giorni del mese di settembre fino al 31 luglio di ogni anno, con interruzioni del servizio per solennità civili e religiose (Natale, Pasqua, XXV Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Festa Patronale, ecc.), rimane chiuso nel mese di agosto.

## **ART. 7 – ONERI A CARICO DELLE PARTI**

Competono alle parti le seguenti funzioni:

### A. Funzioni in capo al Comune

L'Amministrazione comunale mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull'esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo, svolgendo le seguenti funzioni:

- a. supervisione e monitoraggio dell'attività del contraente;
- b. verifica e valutazione del servizio.
- c. coordinamento organizzativo del personale (predisposizione turni);

#### B. Funzioni in capo all'aggiudicatario

L'aggiudicatario svolgerà le seguenti funzioni:

- a. garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara d'appalto;
- b. gestione del servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente, oltre che dei titoli/requisiti descritti successivamente, assumendosi al riguardo ogni responsabilità;
- c. segnalare al Comune qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale (provvedimenti di carattere straordinario come la risoluzione del contratto con gli operatori, la temporanea sospensione del servizio, assenze prolungate del personale);
- d. comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni del personale nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore si trovino nell'impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni e fornire mensilmente al Comune documentazione attestante la presenza in servizio (timesheet);
- e. controllare l'attività del personale impiegato (orario di servizio, assenze, consegna documentazione);
- f. inviare al Comune l'elenco del personale operante, con l'indicazione del livello e delle mansioni e del curriculum vitae di ciascuno entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto per l'anno scolastico 2024-2025 ed entro 10 giorni dall'avvio del servizio per gli anni successivi. Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata entro sette giorni al Comune;
- g. gestire i servizi appaltati secondo criteri organizzativi improntati a qualità aziendale ed efficacia delle prestazioni;
- h. all'aggiudicatario compete ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Racconigi.

Tutto il personale operante nel servizio oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio:

**personale educativo: dovrà essere in possesso dei titoli di cui all' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017", come previsto dalla Legge regionale n. 30 del 03 novembre 2023 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" all' art. 29 Personale**

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017

Art. 14 - Norme transitorie e finali

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per

l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

I titoli regionali pregressi conseguiti prima del Dlgs 65/2017 sono quelli di cui all'art. 4 della Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732:

ART. 4 - Personale.

1. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo);
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

LEGGE 15 aprile 2024, n. 55

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (GU n.95 del 23-4-2024)Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

personale ausiliario: la figura professionale minima richiesta deve essere in possesso di titolo di studio idoneo al conseguimento della qualifica di collaboratore scolastico, ai sensi della vigente normativa.

L'appaltatore in caso di aggiudicazione si impegna a trasmettere documentazione atta ad attestare gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

Nei confronti del proprio personale l'aggiudicatario dovrà osservare/assicurare:

- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e gli accordi locali integrativi vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo;
- l'iscrizione a enti e istituti previdenziali e assistenziali a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- il costante aggiornamento professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale assistente che indichi le tematiche e le metodologie

adottate, da concordare con il Comune. Per tutto il personale neoassunto dovranno essere individuati interventi formativi e di sostegno al ruolo nell'ambito del primo anno scolastico di attività. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore si impegna a far partecipare il proprio personale ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione promossi eventualmente dal Comune, ad integrazione del piano della formazione predisposto dall'appaltatore stesso. Rimane per l'appaltatore l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del d. lgs. n. 81/2008. L'appaltatore dovrà presentare al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno scolastico;

- le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo;
- la corretta applicazione dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"), restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia;
- lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

L'appaltatore deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio, del materiale necessario e di un tesserino di riconoscimento – da indossare durante il servizio – contenente le generalità personali, la qualifica professionale e il nome della ditta.

Tutto il personale educativo e ausiliario impiegato dall'impresa aggiudicataria del servizio dovrà essere formato per l'utilizzo del D.A.E. ai sensi della vigente normativa e in materia di disotturazione pediatrica e in possesso quindi di idonee attestazioni. Tali percorsi formativi dovranno essere acquisiti e verificabili entro 30 giorni decorrenti dall'inizio del servizio.

## **8. NATURA DEL SERVIZIO**

Il servizio di supporto educativo-bidelleria per l'Asilo Nido Comunale è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra gli interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e pertanto è da considerarsi a ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse; esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.

Nell'ipotesi di arbitrario abbandono, interruzione o sospensione anche solo parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta appaltatrice, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e all'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di sciopero del proprio personale, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale la relativa adesione con almeno tre giorni di anticipo.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con l'Amministrazione comunale sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

## **9. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto presso gli appositi locali e gli spazi esterni che ospitano l'Asilo Nido

Comunale Madre Teresa di Calcutta sito in Via del Canale angolo Via F. Ton.

## 10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il personale educativo richiesto è:

- n.2 educatori a tempo pieno per n. 36 ore a settimana
- n. 1 educatore a tempo parziale per n. 30 ore a settimana
- n. 1 educatore a tempo parziale per n. 20 ore a settimana

È presente un'educatrice, coordinatrice del servizio, alle dipendenze del Comune di Racconigi, assunta a tempo pieno per n. 36 ore settimanali

Il numero di ore richiesto è pari a 5690 ore annuali, comprensivo di un monte ore extra pari a 200 ore per riunioni di coordinamento/programmazione/preparatorie e per eventuali sostituzioni di personale comunale);

Il personale ausiliario richiesto è:

- n. 2 unità a tempo parziale per n. 20 ore a settimana, per un numero di 1.930 ore annuali, comprensivo di un monte ore extra pari a 130 ore per pulizie straordinarie da svolgersi nei periodi di sospensione delle attività educative suddivise in 20h sospensione natalizia, 20h sospensione pasquale, 20h sospensione estiva e 70h per eventuali sostituzioni di personale comunale);

E' presente un'unità alle dipendenze del Comune di Racconigi, assunta a tempo parziale per n. 25 ore settimanali

Dovrà essere garantita la presenza minima sul servizio di un assistente con funzioni di personale ausiliario durante ogni momento della giornata, considerando sia l'operatore comunale che il personale ausiliario esterno di cui alla presente gara di appalto.

Per gli operatori incaricati del servizio la fornitura del pasto non è in nessun caso a carico dell'Amministrazione comunale e dovrà essere garantita dal proprio datore di lavoro, nel rispetto delle indicazioni previste dal CCNL applicato. Qualora ritenuto opportuno, l'operatore economico aggiudicatario potrà chiedere l'autorizzazione al Comune di utilizzare il servizio di refezione scolastica quale servizio mensa per i propri socio/dipendenti che prestano servizio all'interno delle attività di cui alla presente gara, previo pagamento a consumo della tariffa pro capite annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il soggetto appaltante s'impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.

## 11. DURATA DELL'APPALTO

La **durata** dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **dodici mesi**, decorrenti dal 01.09.2024 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione e fino al 31.08.2025 – A.S. 2024-2025 con opzione di proroga contrattuale discrezionalmente attivabile dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 120 comma 10 per una durata pari a **ulteriori dodici mesi** (periodo dal 01.09.2025 al 31.08.2026) – A.S. 2025-2026, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le

condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente, alle medesime condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protraessero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data di inizio del 01/09/2024, la stazione appaltante ha facoltà di differire il termine iniziale di avvio del servizio. In tal caso, la data del termine finale del servizio resta invariata al 31/08/2025 - termine dell'anno scolastico 2024-2025 ovvero, in caso di attivazione dell'opzione di proroga contrattuale, al 31/08/2026 – termine dell'anno scolastico 2025-2026 e l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa economica dovuta alla riduzione della durata dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 17, comma 9, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice, l'avvio dell'esecuzione del contratto può aver luogo in via d'urgenza, in pendenza di stipulazione dello stesso, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Al momento della cessazione del contratto, sia che essa abbia luogo secondo il termine contrattualmente fissato, sia che intervenga anticipatamente, il direttore dell'esecuzione dà corso, ai sensi dell'art. 116, comma 1, del Codice, agli accertamenti di regolare esecuzione delle prestazioni, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

**L'operatore economico si impegna ad applicare, in caso di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, della proroga contrattuale prevista per il periodo 01/09/2025 – 31/08/2026, il medesimo costo orario offerto per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2025.**

**Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile per l'ente appaltante stipulare un nuovo contratto di appalto, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta della stazione appaltante di stipulare con essa un nuovo contratto di proroga avente durata non superiore a 6 mesi e avente i medesimi contenuti di quello cessato.**

## **12. IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO**

L'importo a base di gara viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato per n. 45 settimane annuali come di seguito specificato:

Il pagamento del corrispettivo a favore del Soggetto appaltante avverrà mediante fatturazione mensile a canone, l'importo del canone mensile sarà pari a **€ 16.335,61 (Euro sedicimilatrecentotrentacinque virgola sessantuno)** al netto di IVA come e se dovuta ai sensi del Dpr. 633 del 1972 art. 10 c. 1 n. 21, **per n. 11 mensilità**, (apertura del servizio Asilo Nido fino al 31 luglio di ogni anno e attivazione di eventuali servizi estivi, considerata l'esclusione del mese di agosto periodo di chiusura dei servizi) **di cui € 9,54 (nove/54) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso**, senza rendicontazione finale delle ore eseguite.

L'importo del canone mensile comprende il costo relativo a tutto il materiale di consumo che l'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire, come meglio specificato all'art. 6 del presente capitolato speciale descrittivo prestazionale

12.1 Servizio di supporto educativo e bidelleria presso l'Asilo Nido Comunale per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 01.09.2024 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione fino al 31/08/2025 (A.S. 2024-2025) per un importo di **€ 179.691,70 (euro centosettantanovemilaseicentonovantuno/70)** comprensivo dell'importo presunto di € 12.360,00 per spese di fornitura di materiali di consumo per un monte ore presunto complessivo di **n. 7.620 ore** per il periodo di affidamento. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 154.937,40 (euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/40)**.

Si dà atto che l'importo a base di gara pari al costo del canone di una mensilità, calcolato su n. 11 mensilità, (apertura del servizio Asilo Nido fino al 31 luglio di ogni anno e attivazione di eventuali servizi estivi, considerata l'esclusione del mese di agosto, periodo di chiusura dei servizi) pari a € 16.335,61 è stato stabilito tenendo conto dei seguenti dati:

- per la figura di personale educativo un costo orario di **22,96 € (euro ventidue/96)** per un monte ore presunto di **n. 5.690 ore** per il periodo di affidamento.
- per la figura di personale ausiliario un costo orario di **19,01 € (euro diciannove/01)** per un monte ore presunto di **n. 1.930 ore** per il periodo di affidamento.
- un costo annuale per i materiali di consumo forniti pari a € 12.360,00 al netto di IVA

12.2. La stazione appaltante prevede un'opzione di proroga contrattuale discrezionalmente attivabile ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice per una durata pari a **ulteriori dodici mesi** (periodo dal 01.09.2025 al 31.08.2026) – A.S. 2025-2026 per un **importo presunto** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge non superiore a **€ 179.691,70 (euro centosettantanove seicentonovantuno/70)** comprensivo dell'importo presunto di € 12.360,00 per spese di fornitura di materiali di consumo per un monte ore presunto complessivo di **n. 7.620 ore** per il periodo di affidamento. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, tale valore massimo stimato della modifica comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 154.937,40 (euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/40)**.

Si dà atto che l'importo a base di gara pari al costo del canone di una mensilità, calcolato su n. 11 mensilità, (apertura del servizio Asilo Nido fino al 31 luglio di ogni anno e attivazione di eventuali servizi estivi, considerata l'esclusione del mese di agosto, periodo di chiusura dei servizi) pari a € 16.335,61 è stato stabilito tenendo conto dei seguenti dati:

- per la figura di personale educativo un costo orario di **22,96 € (euro ventidue/96)** per un monte ore presunto di **n. 5.690 ore** per il periodo di affidamento.
- per la figura di personale ausiliario un costo orario di **19,01 € (euro diciannove/01)** per un monte ore presunto di **n. 1.930 ore** per il periodo di affidamento.
- un costo annuale per i materiali di consumo forniti pari a € 12.360,00 al netto di IVA

**L'Amministrazione Comunale prevede, secondo quanto stabilito dall'art. 120 comma 9 del d. lgs. n. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il cui valore stimato in via presuntiva è pari a € a € 35.938,34 per anno scolastico 2024-2025 e pari a € 71.876,68 per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione del servizio alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario – per un massimo di **mesi sei** – alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un importo stimato pari a **€ 89.845,45**

12.3. Ai fini dell'art. 14, comma 1, del Codice, il **valore massimo stimato dell'appalto** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a **€ 521.105,93 (euro cinquecentoventunmilacentocinque,93)** di cui **€ 262,50 (euro duecentosessantadue/50)** per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso

Il calcolo del valore dell'appalto è stato effettuato utilizzando come base di calcolo i costi annuali delle retribuzioni delle figure professionali richieste, desunti dal C.C.N.L., per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14/06/2024, tipologia di imprese che storicamente hanno partecipato alle gare precedenti per il medesimo servizio o procedure similari. Tale contratto è stato ritenuto il più rappresentativo per la categoria di servizi oggetto dell'appalto.

In relazione alla tipologia del servizio oggetto dell'appalto – comportante interventi di assistenza specialistica per i minori – e ai titoli di studio e requisiti richiesti al personale (vedi art. 7 del Capitolato speciale di appalto), si è ritenuto, sulla base degli inquadramenti previsti dal CCNL della Cooperazione Sociale, di prevedere un inquadramento:

- per la figura di personale educativo al livello D2, per un costo orario pari a € 21,26
- per la figura di personale ausiliario al livello B1 per un costo orario pari a € 17,60

Il costo orario convenzionale per determinare l'importo del canone mensile da porre a base d'asta è stato determinato sommando al costo orario identificato, una percentuale pari a circa il 8%, riconducibile alle spese generali a carico dell'impresa pari al 5% e all'utile di impresa pari al 3%.

Il costo della manodopera è stato calcolato sulla base degli inquadramenti previsti dal CCNL della Cooperazione Sociale:

- per la figura di personale educativo al livello D2 per un costo orario pari a € 21,26 moltiplicato per il numero presunto delle ore di servizio stimate;
- per la figura di personale ausiliario al livello B1 per un importo retributivo pari a € 17,60 moltiplicato per il numero presunto delle ore di servizio stimate.

L'art. 41 comma 14 del D. Lgs n. 36/2023 prevede che i costi della manodopera non siano soggetti al ribasso.

Il terzo periodo del comma 14 precisa che resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale che impatta sui costi della manodopera, diminuendone così l'importo stimato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.

L'ANAC, nel bando tipo 1/2023 (art. 17) ha previsto che "l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta il costo della manodopera. Se l'operatore economico riporta nell'offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 36/2023.

L'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede il "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali e di settore" e stabilisce quanto segue:

-comma 1: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

-comma 2: inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti – prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.

-comma 3: gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Comma 4: L'applicazione di un contratto collettivo diverso incontra però il limite di garantire l'equivalenza delle tutele **normative ed economiche** rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.

L'operatore economico dovrà obbligatoriamente allegare all'offerta una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL applicato. La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative deve essere redatta e valutata nell'ottica di dimostrare che il diverso CCNL adottato garantisce tutele economiche e normative equiparabili.

Sul punto si richiama il bando tipo n. 1/2023 di ANAC, nel quale vengono fornite indicazioni molto utili nella redazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.

Come da indicazioni ANAC la stazione appaltante effettuerà la valutazione dell'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua:

-retribuzione tabellare annuale;

-indennità di contingenza;

Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) nonché ulteriori indennità previste.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative verrà effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto dei seguenti parametri di riferimento:

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- la disciplina comprensiva delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di preavviso;
- la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa;

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal Comune di Racconigi per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara. **L'offerta dovrà essere formulata sotto forma di costo relativo al canone di una mensilità, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e dovrà essere inferiore al costo relativo al canone di una mensilità posto a base di gara.**

Si precisa che il canone di € 16.335,61 è calcolato sulla base di 11 mensilità (apertura del servizio Asilo Nido fino al 31 luglio di ogni anno e attivazione di eventuali servizi estivi, considerata l'esclusione del mese di agosto periodo di chiusura dei servizi).

L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto si intende onnicomprensiva di ogni genere connesso, nessuno escluso, salvi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, nessun altro compenso spetterà all'appaltatore.

Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e previsioni, ed è pertanto fisso e invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi evento imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.

### **13. GARANZIE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci

giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Racconigi. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste di cui sopra la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Nel caso di reintegrazione del contratto l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il Comune di Racconigi non accetta garanzie definitive non conformi allo schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal Comune medesimo. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad esempio deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al Comune di Racconigi.

Incombe all'impresa aggiudicataria ogni responsabilità civile o penale, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune sia verso terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause a esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi € 7.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di  
€ 2.500.000,00 per persona  
€ 2.500.000,00 per danni a cose
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia all'Ufficio Contratti del Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

#### **14. PENALITA'**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda, ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le

controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 600,00 ed € 1.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Le penalità saranno contestate e applicate con provvedimento del Responsabile competente.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 500,00 per interruzione, anche parziale, dell'appalto, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. tre contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di un anno di gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di n. un inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 500,00];
- numero del personale assegnato al servizio non rispondente a quanto concordato [€ 1.000,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione, entro 1 ora dall'inizio della prestazione lavorativa, del personale assente [€ 300,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nel progetto offerta presentato in sede di gara [€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.500,00];
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'amministrazione comunale [€ 200,00 per ogni giorno di ritardo];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 1.500,00].

La ditta non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'Amministrazione Comunale anche se espletato con personale stesso dell'Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali.

## **15. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'**

L'ammontare delle penalità potrà essere compensato con i crediti dell'appaltatore dipendenti dal presente appalto e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le parti e, infine, con la cauzione. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

Le penalità saranno comunicate alla ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà compensato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della prima fattura in scadenza ed introitato in apposito capitolo.

## **16. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione, dando comunicazione scritta tramite e-mail, al Comune, secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

L'appaltatore dovrà comunque garantire sempre la continuità e regolarità del servizio, previo accordo con l'Amministrazione comunale sulle modalità alternative di svolgimento del servizio.

E' consentita l'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. L'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore non dà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della ditta, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A tale titolo esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, pandemie.

## **17. ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

## **18. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, è quello derivante dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'appaltatore e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il relativo costo è a carico dell'appaltatore e remunerato con il prezzo orario contrattuale determinato a seguito dalla procedura di gara.

## **19. DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE**

Ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la ditta aggiudicataria è tenuta a prendere visione e a ottemperare a tutte le disposizioni dei documenti Scheda di valutazione rischi relativa alla sede dell'Asilo Nido Comunale Madre Teresa di Calcutta e dovrà inoltre adeguare il proprio piano operativo di sicurezza con particolare riferimento ai contesti in cui si opera, nonché consegnare il DUVRI debitamente sottoscritto – documento che sarà allegato al contratto – e a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione durante la durata contrattuale, contestualmente al suo verificarsi. L'impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per la complessiva gestione del servizio oggetto dell'appalto, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.

L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto agli adempimenti in materia di valutazione rischi relativamente al plesso che ospita l'Asilo Nido Comunale presso il quale il proprio personale sarà chiamato a operare.

## **20. NORME ANTI-INFORTUNISTICHE**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in relazione ai servizi svolti, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Per le attività oggetto del presente Capitolato l'impresa aggiudicataria si obbliga a coordinarsi e cooperare con la stazione appaltante e ogni altro soggetto eventualmente coinvolto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

## **21. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta, in possesso dei requisiti e titoli di studio previsti nell'art. 7 del capitolato.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere agli uffici comunali competenti, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo e i curricula di tutto il personale impiegato o che intende impiegare per eventuali sostituzioni, oltre alla documentazione relativa al rapporto di lavoro costituitosi.

I contratti di lavoro del personale dovranno prevedere un corrispettivo non inferiore ai minimi salariali previsti dal C.C.N.L., sollevando il Comune da ogni responsabilità in caso di violazione dei requisiti che disciplinano la materia, come specificato all'art. 12 del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

In relazione al personale impegnato nei servizi oggetto della concessione, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs n. 39 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", l'operatore economico aggiudicatario, in qualità di datore di lavoro, è tenuta ad acquisire – dandone attestazione al Comune di Racconigi - il certificato del casellario giudiziale delle persone da impiegare nel servizio, per verificare l'assenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere, anche a campione, la produzione dei casellari acquisiti.

## **22. CONTINUITA' DELLA PRESTAZIONE - ASSENZA E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE**

Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi, la ditta aggiudicataria subentrante si impegna ad impiegare per i servizi di che trattasi e per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale opzione di rinnovo contrattuale, il medesimo personale.

L'aggiudicatario garantisce la sostituzione immediata entro un'ora dall'inizio della prestazione lavorativa del personale per qualunque ragione assente, sia in caso di assenza improvvisa che programmata. L'appaltatore deve garantire con personale di pari o superiore qualificazione professionale, con i requisiti richiesti dal presente capitolato per il personale in carica, l'immediata sostituzione ed avvisare per iscritto gli Uffici comunali preposti, comunicando i nominativi dei sostituti e il periodo di sostituzione.

L'appaltatore si impegna a sostituire tempestivamente quel personale che abbia commesso gravi negligenze o che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbia disatteso le prescrizioni di cui al presente capitolato.

### **23. GESTIONE DEL TURNOVER**

L'appaltatore deve limitare al massimo, e comunque in misura non superiore a 2/5 delle forze presenti, l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune di Racconigi ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

Non saranno tollerati turnover di personale superiori: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi o per motivi non imputabili all'operatore economico aggiudicatario l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente procedere alla rescissione anticipata del contratto senza che la ditta abbia nulla a che pretendere.

### **24. ALTRO PERSONALE**

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal Comune, previa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio servizi scolastici, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

### **25. DOTAZIONI**

Al fine di mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni, l'operatore ha il diritto-dovere di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento.

Il personale impiegato, fermo quanto ulteriormente previsto in sede di offerta tecnica:

- nell'ambito dell'attività svolta durante il servizio di somministrazione del pranzo, delle merende mattutine e pomeridiane deve rispettare le norme igienico sanitarie vigenti e gli eventuali regolamenti adottati;
- deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- deve tenere un comportamento irreprensibile e agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta;

-svolge con cura e diligenza le proprie mansioni, rispetta la puntualità ed il segreto professionale, adotta un contegno decoroso e irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l'utenza, segue con attenzione le direttive ricevute.

### **26. OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale che risulta in vigore alla data di presentazione dell'offerta, relativo al comparto di appartenenza, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o,

in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso, come specificato all'art. 12 del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previste dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Racconigi" consultabile sul sito web comunale.

Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3, del citato codice di comportamento.

Il personale dell'appaltatore nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile e un comportamento rispettoso nei confronti dei minori beneficiari del servizio, del personale scolastico e comunale, del pubblico e di chiunque venga a contatto con esso.

## **28. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadarlo in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

## **29. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti di rogito e ogni altra imposta e spesa accessoria, stabiliti in via presuntiva per un importo di € 1.436,00 sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritti di rivalsa e dovranno essere versate al Comune di Racconigi prima della stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 119 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 120, comma 1, lettera d).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

### **30. CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, TERMINI PAGAMENTI**

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il Comune verserà all'appaltatore il corrispettivo posticipato mensile, oltre all'Iva se prevista nella misura di legge.

Il servizio è aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base del canone mensile di aggiudicazione.

La liquidazione delle fatture elettroniche (che saranno emesse in relazione all'effettivo numero di operatori forniti nel mese e al numero delle ore di assistenza effettivamente prestate, applicando il ribasso percentuale presentato nell'offerta avverrà mediante fatturazione mensile a canone, l'importo del canone mensile sarà pari a **€ 16.335,61 (Euro sedicimilatrecentotrentacinquevirgola sessantuno) al netto di IVA se e come dovuta ai sensi di legge ai sensi del Dpr. 633 del 1972 art. 10 c. 1 n. 21, per n. 11 mensilità, (apertura del servizio Asilo Nido fino al 31 luglio di ogni anno e attivazione di eventuali servizi estivi), considerata l'esclusione del mese di agosto (periodo di chiusura dei servizi)** senza rendicontazione finale delle ore eseguite, decurtate delle eventuali note di accredito, avverrà previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati gravi o significativi addebiti all'operatore economico. Tali addebiti saranno comunicati all'impresa aggiudicataria. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune, esperito il contraddittorio con l'affidatario del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, riguardo al termine di pagamento, il Comune si avvale della facoltà prevista dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 all'art. 4, comma 4, in attuazione della direttiva 2000/35/CE e pertanto le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di protocollazione delle medesime, tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio e le eventuali penalità applicate per inadempienza dell'appaltatore.

I pagamenti all'affidatario potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di

tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN del conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'istituto di credito presso cui accreditare i pagamenti, il CIG (codice identificativo di gara) assegnato al servizio, essere intestate al Comune di Racconigi.

Dovrà essere effettuata l'applicazione del regime IVA "split payment" così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) e dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/72 aggiornato con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.

L'appaltatore non vanta nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione delle quantità minime o massime di prestazioni da rendere che verranno via via quantificate sulla base delle reali esigenze di servizio stabilite dall'Amministrazione comunale.

**L'impresa aggiudicataria dovrà allegare alla fattura elettronica una scheda riportante il nominativo di ciascun assistente, le ore effettivamente effettuate dallo stesso, debitamente vistata dal coordinatore dell'Asilo Nido Comunale.**

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia stata contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore dell'esecuzione.

Poiché il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, come previsto dall'art. 11 comma 6 del codice, su ogni pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità.

### **31. VERIFICA DI CONFORMITA'**

La verifica di conformità in corso di esecuzione e finale verrà svolta secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

### **32. SOPRALLUOGO**

Non è previsto obbligo di sopralluogo.

### **33. SERVIZI AGGIUNTIVI**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui ne sorga la necessità, anche la gestione di servizi aggiuntivi.

Per l'affidamento di tali servizi l'Amministrazione Comunale provvede ad integrare il presente contratto con provvedimento dirigenziale contenente l'imputazione dei maggiori oneri previsti e le specifiche contrattuali necessarie, provvedimento che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante della ditta per accettazione.

### **34. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conclusione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere – in tutto o in parte – i pagamenti all'impresa aggiudicataria cu siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

### **35. CESSIONE DEL CREDITO**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente appalto è ammessa in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52. Ai fini dell'opponibilità al Comune di Racconigi, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al Comune di Racconigi qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il Comune di Racconigi di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune di Racconigi può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il Comune non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

### **36. ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto. Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 36/2023, si intendono operanti le seguenti clausole di revisione dei prezzi che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo orario del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. L'operatore economico potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto esclusivamente sulla base della condizione di natura oggettiva determinata dalla variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie rilevate a livello nazionale, elaborato dall'ISTAT e pubblicato sul sito istituzionale dell'ISTAT con riferimento ad agosto di ciascun anno, rispetto ad agosto dell'anno precedente. La scelta esclusiva di tale indice, a discapito degli altri disponibili, è giustificata dalla netta predominanza del costo della manodopera sul costo orario del servizio. La richiesta di adeguamento deve essere formulata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione indice delle retribuzioni contrattuali orarie rilevate a livello nazionale riferito alla mensilità considerata a riferimento. Oltre tale termine la richiesta non sarà

accolta. La concessione della revisione dei prezzi avverrà a seguito di istruttoria dei competenti uffici comunali.

### **37. SUBAPPALTO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D. Lgs. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di assoluta nullità.

Sarà parimenti nullo l'accordo con cui venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate: non sarà quindi possibile subappaltare il 100% delle attività.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, terzo periodo, troviamo poi che sarà considerato nullo l'accordo con cui si affidi ad altri:

- a. la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- b. la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 il Comune di Racconigi procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) Durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) Entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) Il subappaltatore trasmette al Comune la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) Il Comune verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il Comune accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal Comune per i controlli di competenza.

L'appaltatore deve comunicare al Comune le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.

Il Comune di Racconigi controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanziate.

L'appaltatore deve comunicare al Comune i dati relativi a tutti i contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

### **38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSTITUZIONE DELL'ENTE AFFIDATARIO**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice.

Il Comune di Racconigi ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- subappalto non autorizzato;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 35 del presente capitolato;
- il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal Comune di Racconigi;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi,
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 1 giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di Racconigi con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Racconigi il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Racconigi al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune di Racconigi è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

### **39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- b. violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- c. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- d. inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
- e. mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto;
- f. la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
- g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- h. apertura di una procedura fallimentare della ditta;
- i. messa in liquidazione o cessione del contratto;
- j. impiego di personale non dipendente della ditta;
- k. casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia della ditta;
- l. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- m. subappalto non autorizzato;
- n. ingiustificata sospensione del servizio;
- o. ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del servizio;

Nei casi indicati, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata all'Esecutore a mezzo PEC dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

#### **40. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 123 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 — commi 4 e 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 124 commi 4 e 5 — — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

#### **41. AVVIO DELL'APPALTO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune di Racconigi si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 53 del Codice.

#### **42. RECESSO**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che la Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi, anche con riferimento a sopraggiunti interventi normativi che assegnino l'onere dei servizi di che trattasi ad altro soggetto non più coincidente con il Comune di Racconigi, che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi, sino anche alla necessità di cessazione definitiva degli stessi, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal contratto stipulato, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto o pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili anche a titolo di risarcimento dei danni.

#### **43. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, mediante transazione ai sensi dell'art.1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'Appaltatore presentandola all'esame dall'Amministrazione appaltante;
- dall'Amministrazione appaltante all'Appaltatore, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

#### **44. NOVAZIONE SOGGETTIVA**

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

#### **45. INEFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

#### **46. VARIANTI**

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 120 del Codice.

#### **47. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PREMIALI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA**

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lettera a, del d.lgs. n. 36/2023.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta.

Il Comune di Racconigi si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio comunale.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione qui di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi:

##### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

- **Elemento qualitativo A – Progettazione educativa e modalità organizzativa-gestionale del servizio – max punti 25;**
- **Elemento qualitativo B – Organizzazione del personale, formazione e continuità educativa – max punti 15;**
- **Elemento qualitativo C - Attività di coordinamento, monitoraggio, restituzione e rendicontazione – max punti 10;**
- **Elemento qualitativo D – Strumenti e dotazioni per la gestione del servizio – max punti 10;**
- **Elemento qualitativo E – Proposte migliorative e innovative, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante – max punti 10.**

I criteri di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed affidabilità di quanto proposto dal concorrente:

**Elemento qualitativo A – Progettazione educativa e modalità organizzativa-gestionale del servizio – max punti 25;**

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

-Analisi dei fabbisogni, programmazione, metodologia e strumenti adottati per l'elaborazione della proposta educativa;

-Organizzazione del servizio, articolazione e sostenibilità;

-Flessibilità dell'organizzazione del servizio in base ai mutamenti delle esigenze dell'utenza con riguardo alla capacità di ottimizzazione delle risorse umane rispetto ai carichi di lavoro;

-Gestione del servizio attraverso modalità alternative in risposta a situazioni emergenziali e/o di criticità;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- organicità e completezza della proposta metodologica;
- adeguate indicazioni metodologiche/educative;

**Elemento qualitativo B – Organizzazione del personale, formazione e continuità educativa – max punti 15;**

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

-Metodologia organizzativa del personale, strategie e tempi di sostituzione del personale assente, strategie di valorizzazione degli operatori e dei loro livelli di esperienza, strategie di contrasto del turn-over, strategie di selezione e strategie per il perseguimento della continuità educativa;

-Piano delle attività formative, con esclusione della formazione obbligatoria, e di aggiornamento continuo del personale nelle tematiche specifiche di servizio (contenuti, monte ore annuo, modalità di erogazione) e presenza di figure professionali di supporto che fanno parte integrante dell'impresa o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza con mansioni di aggiornamento e/o formazione dei singoli operatori;

-Clausola sociale e progetto di assorbimento;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- strategie di contenimento del turn-over ed efficaci modalità di gestione delle sostituzioni del personale;
- un piano aziendale di formazione e aggiornamento del personale;
- professionalità e qualifiche ulteriori del personale impiegato rispetto a quelle minime previste nel capitolato;
- la previsione di procedure standard conosciute da tutto il personale che consentano l'attivazione di soluzioni organizzative in tempi brevissimi dal verificarsi dell'evento imprevisto;
- un dettagliato progetto di assorbimento con particolare riferimento alle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

**Elemento qualitativo C - Attività di coordinamento, monitoraggio, restituzione e rendicontazione – max punti 10;**

L'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

-Modalità di coordinamento del servizio e del personale;

-Documentazione, modalità e strumenti di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi di servizio in termini di efficacia rispetto al progetto educativo annuale e procedure di controllo e metodologie utilizzate per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti;

-Modalità e tempistiche di restituzione delle informazioni sugli interventi effettuati;

-Descrizione degli strumenti di rendicontazione, con particolare riferimento agli elementi concreti che consentano il controllo puntuale delle prestazioni erogate;

**Elemento qualitativo D – Strumenti e dotazioni per la gestione del servizio – max punti 10;**

-Descrizione del materiale ludico e di consumo destinato al servizio e alla realizzazione delle attività educative, sia per quantità che per qualità, con attenzione alle diverse fasi di crescita e sviluppo degli utenti.

-Qualità del programma di pulizie e sanificazione quotidiana e periodica degli ambienti con descrizione delle attività strumentali, tipologia dei prodotti utilizzati, metodologie; metodologia tipologia e frequenza degli interventi ed efficacia.

Saranno particolarmente apprezzate offerte che mettano a disposizione del servizio materiali educativi e destinati alle attività di gioco.

Tutto il materiale dovrà essere rapportato all'età e alle esigenze degli utenti, essere conforme alle normative vigenti, ed essere in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e di attività didattica a tutti i bambini, per tutta la durata del servizio. È necessario che nella descrizione del materiale e delle attrezzature che l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad implementare, indicato nell'offerta tecnica, sia indicato quali di essi resteranno in dotazione al Comune e quali invece saranno semplicemente messe a disposizione per lo svolgimento delle attività e poi ritirate dalla ditta aggiudicataria alla fine delle attività.

**Elemento qualitativo E – Proposte migliorative e innovative, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante – max punti 10**

l'operatore economico dovrà avere cura di dettagliare i seguenti punti:

-Azioni dirette agli utenti del servizio per la realizzazione di attività laboratoriali integrative sia in orario scolastico che extra-scolastico;

-Altre azioni, oltre gli standard minimi richiesti dal capitolato, che forniscono incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fondamentali in grado di migliorare il servizio e la qualità della vita dei fruitori;

- Fornitura di dotazioni strumentali innovative (hardware, software, supporti tecnici e didattici, attrezzature) per la realizzazione delle attività specifiche di appalto;

Saranno particolarmente apprezzate le offerte che presentino:

- proposte di attività integrative a carattere ludico-ricreativo – laboratoriale;
- messa a disposizione di materiale didattico/attrezzature adatte alle attività con i bambini in carico;
- proposte di attività formative/informative rivolte alla totalità delle famiglie, sul tema della genitorialità o simili.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta seguendo l'ordine sopra indicato, con specificazione dei singoli elementi/sub-elementi e secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

A pena di esclusione nessun elemento dell'offerta economica deve essere riportato nell'offerta tecnica.

**Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo

delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
  - Eccellente – 1,00;
  - Ottimo – 0,90;
  - Molto Buono – 0,80;
  - Buono – 0,70;
  - Sufficiente – 0,60;
  - Non pienamente sufficiente – 0,50;
  - Parzialmente adeguato – 0,40;
  - Minimamente adeguato – 0,30;
  - Insufficiente – 0,20;
  - Gravemente insufficiente – 0,10;
  - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa che, al fine di garantire il rispetto della proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, si procederà alla riparametrazione dei punteggi relativi ai singoli criteri qualitativi sopra indicati. Si procederà altresì a un'ulteriore riparametrazione del punteggio complessivamente ottenuto in relazione alla parte tecnica (c.d. seconda riparametrazione), in modo tale da garantire il rispetto del peso effettivo ad essa attribuito (70 punti) nei confronti del peso attribuito (30 punti) alla parte economica.

Anche qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, la Commissione Giudicatrice procederà alla c.d. seconda riparametrazione di cui sopra.

#### **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "bilineare"**

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left( \frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[ \frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

$A_{soglia}$  = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$

$A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

### **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente *i*-esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $X$  per il concorrente *i*-esimo

$P_x$  = punteggio criterio  $X$

$X = 1, 2, \dots, n$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto (pari a 70) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti su richiesta della stazione

appaltante presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

E' collocato in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria. La stazione appaltante comunica tramite apposito avviso sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA il giorno e l'ora in cui avverrà il sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La commissione rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma telematica TUTTOGARE PA, i prezzi offerti dai concorrenti e la relativa graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **48. RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie e in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Racconigi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e ai principi al medesimo ricavabili.

#### **49. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, e del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel capitolato.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Racconigi – Responsabile Valerio Oderda – Sindaco. I dati di contatto del titolare del trattamento sono: Comune di Racconigi, Piazza Carlo Alberto n.1 – CAP 12035, Racconigi (CN) pec comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it - telefono n. 0172/821611

Per specifico obbligo del Regolamento UE n. 2016/79 il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento

dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Tavella avv. Silvio e-mail [RPD@comune.racconigi.cn.it](mailto:RPD@comune.racconigi.cn.it)

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla gara stessa.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione della gara.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/79 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di Racconigi entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari.

L'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Comune di Racconigi e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

## **50. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

## **51. ADOZIONE DI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DI EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE**

L'appaltatore è tenuto all'adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente in materia.

## **52. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN CONSEGUENZA DI PROVVEDIMENTI DI AUTORITA' PUBBLICHE**

Non verranno riconosciuti all'appaltatore, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

## **53. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **54. OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Racconigi che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Racconigi, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con proprio Orientamento.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **55. RESPONSABILE DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dell'Area U.M.D. 1 Affari Generali e del Personale, Servizi alla Persona, Turismo e Servizi sociali Dott.ssa Sonia Zeroli.

Raccongi, lì 11.07.2024

Il Dirigente dell'U.M.D. 1  
"Affari Generali e del Personale, Servizi alla persona,  
Turismo e Servizi sociali"  
(Dott.ssa Sonia Zeroli)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*